



# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 39  
DELL'1 DICEMBRE 2021  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 48  
DELL'1 DICEMBRE 2021

S O 39

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21\_SO39\_1\_LRE\_20\_1\_TESTO

### Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

**Il Consiglio regionale** ha approvato  
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### INDICE

##### Capo I

Modifiche alle disposizioni generali

- Art. 1 - (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)
- Art. 2 - (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1996)
- Art. 3 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996)
- Art. 4 - (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996)
- Art. 5 - (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996)
- Art. 6 - (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)

##### Capo II

Modifiche alle disposizioni in materia di parchi e riserve

- Art. 7 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)
- Art. 8 - (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 42/1996)
- Art. 9 - (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 42/1996)
- Art. 10 - (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 42/1996)
- Art. 11 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)
- Art. 12 - (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 42/1996)
- Art. 13 - (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 42/1996)
- Art. 14 - (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 42/1996)
- Art. 15 - (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 42/1996)
- Art. 16 - (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 42/1996)
- Art. 17 - (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)
- Art. 18 - (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 42/1996)
- Art. 19 - (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996)
- Art. 20 - (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 42/1996)
- Art. 21 - (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 42/1996)
- Art. 22 - (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 42/1996)
- Art. 23 - (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 42/1996)

- Art. 24 - *(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 25 - *(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 26 - *(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 27 - *(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 28 - *(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 29 - *(Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996)*  
Art. 30 - *(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 31 - *(Inserimento degli articoli 33 bis nella legge regionale 42/1996)*  
Art. 32 - *(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 33 - *(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 34 - *(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 35 - *(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 36 - *(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 42/1996)*

### Capo III

Inserimento del capo II bis (Incentivi a favore di aree naturali) nella legge regionale 42/1996

- Art. 37 - *(Inserimento del capo II bis nella legge regionale 42/1996)*  
Art. 38 - *(Inserimento degli articoli 40 bis, 40 ter, 40 quater, 40 quinquies, 40 sexies, 40 septies, 40 octies nella legge regionale 42/1996)*

### Capo IV

Modifiche alle disposizioni istitutive di parchi e riserve

- Art. 39 - *(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 40 - *(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 41 - *(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 42 - *(Modifiche all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996)*  
Art. 43 - *(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 44 - *(Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996)*  
Art. 45 - *(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 46 - *(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 47 - *(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 48 - *(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 49 - *(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 50 - *(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 51 - *(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 52 - *(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 53 - *(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 54 - *(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 42/1996)*

### Capo V

Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie

- Art. 55 - *(Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 56 - *(Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 57 - *(Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 58 - *(Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 59 - *(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996)*  
Art. 60 - *(Norme finanziarie)*  
Art. 61 - *(Modifiche alla legge regionale 7/2008)*  
Art. 62 - *(Modifiche alla legge regionale 45/1988)*  
Art. 63 - *(Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB))*  
Art. 64 - *(Abrogazioni)*  
Art. 65 - *(Disposizioni transitorie)*  
Art. 66 - *(Entrata in vigore)*

Capo I  
Modifiche alle disposizioni generali

Art. 1  
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole <<La Regione Friuli-Venezia-Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>> e le parole <<il corretto uso del territorio per scopi ricreativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili>>;

2) dopo le parole <<riserve naturali regionali>> sono inserite le seguenti: <<, individua biotopi naturali>>;

3) le parole <<, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.>>.

Art. 2  
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole <<legge 6 dicembre 1991, n. 394>> sono inserite le seguenti: <<(Legge quadro sulle aree protette)>>;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;>>;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.>>.

Art. 3  
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 3 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<diversità biologica>> sono sostituite dalle seguenti: <<biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla

legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.>>;

c) il comma 3 è abrogato.

#### Art. 4

*(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 4 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

#### <<Art. 4

*(Biotopi naturali)*

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986.

4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.>>.

#### Art. 5

*(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

#### <<Art. 6

*(Parchi comunali e intercomunali)*

1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti

dalla legislazione regionale urbanistica vigente;

- b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
- c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
- d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
- e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
- f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
- g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
- h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.

4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenute devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azionativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.

5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.

6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.

9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.>>.

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversità>>;
- 2) dopo le parole <<organo di consulenza>> è inserita la seguente: <<scientifica>>;
- 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) istituzione dei biotopi;>>;



4) la lettera d) è abrogata;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;>>;

6) la lettera g) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.>>;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversità>>;

2) alla lettera b) le parole <<gestione delle foreste regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<risorse forestali>>;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;>>;

4) alla lettera e) la parola <<pesca>> è sostituita dalle seguenti: <<patrimonio ittico>>;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;>>;

6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.>>;

d) al comma 3 dopo le parole <<comma 2, lettera f)>> sono inserite le seguenti: <<o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis)>>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.>>;

f) al comma 7 le parole <<tutela degli ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversità>>;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).>>.

## Capo II

## Modifiche alle disposizioni in materia di parchi e riserve

## Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 9 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole << in particolare,>> sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

- a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.>>;
- c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..>>;

- d) al comma 2 ter la parola <<compatibili>> è sostituita dalla seguente: <<coerenti>>.

## Art. 8

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.>>.

## Art. 9

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 2) della lettera b) dopo le parole <<sociale ed economico>> è inserita la seguente: <<sostenibile>>;
- b) alla lettera c) la parola: <<provvisoria>> è soppressa e dopo le parole <<con i valori naturalistici>> sono inserite le seguenti: <<e alle attività agricole e forestali>>.

## Art. 10

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 42/1996)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 42/1996 le parole <<dello sviluppo socioeconomico e culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale>>.

## Art. 11

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:  
<<3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007, e relativi regolamenti di esecuzione.>>.

## Art. 12

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 16 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2:
    - 1) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:  
<<2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;>>;
    - 2) al numero 1) della lettera b) dopo le parole <<destinate a pascolo>> sono inserite le seguenti: <<o a prato pascolo>>;
    - 3) al numero 2) della lettera b) dopo le parole <<gestione dei pascoli>> sono inserite le seguenti: <<dei prati pascoli>>;
    - 4) il numero 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:  
<<3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;>>;
  - b) al comma 3 le parole <<e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3>> sono soppresse.

## Art. 13

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 17 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 le parole <<possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono ricorrere a incarichi esterni>>;
  - b) il comma 4 è abrogato;
  - c) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
<<6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.>>;
  - d) al comma 8 le parole <<Giunta regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>> e le pa-

role <<Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità,>>;

e) al comma 9 le parole <<Giunta regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>.

#### Art. 14

*(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 18 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell'articolo 11 della legge 394/1991, lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.>>;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

#### Art. 15

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 19 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).>>;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole <<assestamento delle proprietà silvo-pastorali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestione forestale>>.

#### Art. 16

*(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 42/1996)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) la Giunta esecutiva;>>;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) il revisore dei conti;>>.

#### Art. 17

*(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<i> i criteri indicati nella legge istitutiva >> sono sostituite dalle seguenti: <<i> il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette >>;
- b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
- <<d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;>>;
- c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
- <<d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.>>;
- d) al comma 2 le parole <<i> agli articoli 10 e 31 >> sono sostituite dalle seguenti: <<i> all'articolo 31 >>;
- e) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
- <<b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;>>;
- f) le lettere c), d) e i) del comma 4 sono abrogate;
- g) la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
- <<e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;>>;
- h) alla lettera m) del comma 4 le parole <<i> commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: <<i> commi 3, lettera a), e 5 >>;
- i) dopo la lettera m) del comma 4 è aggiunta la seguente:
- <<m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.>>;
- j) al comma 5 le parole <<i> Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: <<i> Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>;
- k) al comma 7 le parole <<i> ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: <<i> biodiversità >>.

#### Art. 18

*(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 42/1996)*

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis  
(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.
3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:
  - a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;

- b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
- c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.
4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).
5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.>>.

Art. 19

*(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 23 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

*(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)*

1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.>>.

Art. 20

*(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 24 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

*(Consulta)*

1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.>>.

Art. 21

*(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 42/1996)*

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 42/1996 le parole <<conto consuntivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto di gestione>>.

Art. 22

*(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 42/1996)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera c) le parole <<di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni>> sono soppresse;
- b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;>>.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 27 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole <<conto consuntivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto di gestione>> e le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversità>>;
  - b) al comma 2 la parola <<quarantacinque>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>> e le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversità>>;
  - c) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
  - d) al comma 8 le parole <<nei commi 1 e 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel comma 1>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 28 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 le parole <<dell'Assessore regionale ai parchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Assessore competente in materia di biodiversità>>;
  - b) al comma 3 le parole <<conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi>>;
  - c) al comma 4 le parole <<dell'Assessore regionale ai parchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Assessore competente in materia di biodiversità>>.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dopo le parole <<Consiglio direttivo>> sono inserite le seguenti: <<e dalla Giunta esecutiva>>;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
<<1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).>>;
  - c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e della Giunta esecutiva>>;
  - d) al comma 3 le parole <<con qualifica di dirigente>> sono sostituite dalle seguenti: <<cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio>>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 30 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) al comma 3 le parole <<con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c)>> sono soppresse;

c) al comma 5 le parole <<di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18>> sono sostituite dalle seguenti: <<di lavoro del personale della Regione>>.

#### Art. 27

*(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 31 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole <<e finanziamento>> sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole <<, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)>> sono soppresse;

c) al comma 2 le parole <<ambienti naturali e>> sono soppresse;

d) alla lettera b) del comma 3 le parole <<la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'attività resa a favore>>;

e) dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008.>>;

f) i commi 4 e 5 sono abrogati.

#### Art. 28

*(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 32 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 32  
(Consulta)

1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.

2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.>>.

#### Art. 29

*(Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996)*

1. Alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996 dopo le parole <<per la gestione>> sono inserite le seguenti: <<, la promozione e lo sviluppo sostenibile>>.

#### Art. 30

*(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 33 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:



- a) al comma 1 dopo le parole <<attività agricola>> sono inserite le seguenti: <<o forestale>>;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.>>;

c) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole <<agricole e forestali>> sono aggiunte le seguenti: <<con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica>>;

d) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

<<d bis) attività agricole e forestali compatibili;>>;

e) i commi 2, 6, 7 e 8 sono abrogati;

f) al comma 9 le parole <<10 gennaio 1987, n. 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale),>>.

#### Art. 31

*(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 42/1996)*

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

#### <<Art. 33 bis

*(Promozione dell'emblema o marchio di qualità)*

1. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.

2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.>>.

#### Art. 32

*(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 36 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<, compresa l'ittiofauna,>> sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5 dopo le parole <<l'Organo gestore può autorizzare o disporre>> sono inserite le seguenti: <<, all'interno del territorio del parco e della riserva,>>, dopo le parole <<diretto controllo dell'Organo medesimo>> sono inserite le seguenti: <<, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale>> e le parole <<Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche>>;

d) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.>>;

e) al comma 6 le parole <<Ente tutela pesca>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ente tutela patrimonio ittico>> e le parole <<, in conformità al piano di cui al comma 2,>> sono soppresse;

f) al comma 7 dopo le parole <<legge 11 febbraio 1992, n. 157>> sono inserite le seguenti: <<(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)>>;

g) al comma 8 le parole <<legge 3 dicembre 1971, n. 1102>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>>.

#### Art. 33

*(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 37 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.>>;

b) al comma 4 le parole <<di diritto>> sono soppresse.

#### Art. 34

*(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 38 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38  
(Vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.

2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.>>.

#### Art. 35

*(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno

provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.>>;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.>>;

d) al comma 5 dopo le parole <<regolamento del parco o della riserva>> sono inserite le seguenti: <<o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2,>> e le parole <<dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Organo gestore>>;

e) al comma 6 le parole <<Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Organo gestore>>;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.>>;

g) il comma 8 è abrogato;

h) al comma 9 le parole <<al titolo VII della legge regionale 52/1991>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla legge regionale 5/2007>>.

#### Art. 36

*(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 40 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.>>;

c) il comma 3 è abrogato.

## Capo III

Inserimento del capo II bis (Incentivi a favore di aree naturali) nella legge regionale 42/1996

## Art. 37

*(Inserimento del capo II bis nella legge regionale 42/1996)*

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente capo:

<<Capo II bis  
Incentivi a favore delle aree naturali>>

## Art. 38

*(Inserimento degli articoli 40 bis, 40 ter, 40 quater, 40 quinquies, 40 sexies, 40 septies, 40 octies nella legge regionale 42/1996)*

1. Nel capo II bis della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 37, dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

## &lt;&lt;Art. 40 bis

*(Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:

- a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;
- b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.

## Art. 40 ter

*(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:

- a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;
- b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;
- c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;
- d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;
- e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;
- f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;
- g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la

Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 40 quater

*(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

- a) il termine di presentazione delle domande;
- b) le risorse disponibili;
- c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d) l'elenco delle spese ammissibili;
- e) le modalità di rendicontazione.

3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

#### Art. 40 quinquies

*(Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:

- a) il termine di presentazione delle domande;
- b) le risorse disponibili;
- c) l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d) gli interventi ammissibili di cui al comma 1;

- e) l'elenco delle spese ammissibili;
- f) le modalità di rendicontazione.
3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:
- a) tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;
- b) lavori di manutenzione straordinaria;
- c) tutela di habitat o specie di interesse unionale o soggette a protezione;
- d) immediata cantierabilità;
- e) miglioramento sismico;
- f) efficientamento energetico;
- g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;
- i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.
4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 40 sexies

*(Contributi per parchi comunali e intercomunali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Art. 40 septies

*(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Art. 40 octies

*(Aiuti di Stato)*

1. I trasferimenti di cui agli articoli 40 bis e 40 ter e i contributi di cui agli articoli 40 quater, 40 quinquies e 40 sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.
2. I contributi di cui all'articolo 40 septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".>>.

Capo IV  
Modifiche alle disposizioni istitutive di parchi e riserve

Art. 39  
(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 41 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 40  
(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 42 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 41  
(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 43 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 42  
(Modifiche all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) al comma 3 le parole <<Entro il 31 dicembre 2007>> sono soppresse e le parole <<da 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 11>>.

Art. 43  
(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 44 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 44

*(Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) al comma 3 le parole <<Entro il 31 dicembre 2018>> sono soppresse e le parole <<a 19>> sono sostituite dalle seguenti: <<a 18>>.

Art. 45

*(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 45 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 46

*(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 46 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) al comma 3 le parole <<Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse e le parole <<da 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 11>>;
  - c) i commi 4 e 4 bis sono abrogati.

Art. 47

*(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 47 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 48

*(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 48 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;



b) al comma 3 le parole <<Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse e le parole <<da 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 11>>.

Art. 49

*(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 49 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 50

*(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 50 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;

b) al comma 3 le parole <<Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse e le parole <<da 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 11>>.

Art. 51

*(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 51 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;

b) al comma 3 le parole: <<Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse e le parole <<da 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 11>>.

Art. 52

*(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 52 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis>>;

b) al comma 3 le parole: <<Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse e le parole <<da 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 11>>.

Art. 53

*(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 53 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 2 le parole <<una terna di nomi proposti congiuntamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<i nomi proposti>>;

b) alla lettera l) del comma 2 le parole: <<tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi>> sono

soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.>>;

d) il comma 4 è abrogato.

#### Art. 54

(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 54 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 le parole <<una terna di nomi proposti congiuntamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<i nomi proposti>>;

b) alla lettera h) del comma 2 le parole <<tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi>> sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.>>;

d) il comma 4 è abrogato.

#### Capo V

Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie

#### Art. 55

(Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 57 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2 le parole <<individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Corpo forestale regionale sono attribuite>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

- f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;
- g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;
- h) attività didattiche e di educazione ambientale;
- i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
- j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
- k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.>>.

## Art. 56

*(Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 79 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 79

*(Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:
  - a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
  - b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.>>.

## Art. 57

*(Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 82 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 82

*(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).>>.

## Art. 58

*(Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996)*

1. L'articolo 83 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 83

*(Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)*

1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.
3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.>>

## Art. 59

*(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996)*

1. All'articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 il periodo <<Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.>> è soppresso;
  - b) al comma 4 il periodo <<Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.>> è soppresso.

## Art. 60

*(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 42/1996, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 bis, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 -2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per

gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 a favore dell'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.

9. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera c), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera e), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera f), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera g), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera h), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione

della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Per le finalità previste dall'articolo 40 quater, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Per le finalità previste dall'articolo 40 quinquies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità previste dall'articolo 40 sexies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità previste dall'articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

## Art. 61

(Modifiche alla legge regionale 7/2008)

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

a) agli Enti parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):

a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;

b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 dopo le parole <<ambienti naturali e fauna>> sono inserite le seguenti: <<e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b)>>.

3. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole <<dall'Amministrazione regionale>> sono inserite le seguenti: <<e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b)>>.

## Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 45/1988)

1. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge regionale e all'articolo 1 le parole <<, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali>> sono soppresse.

b) alla rubrica del capo II del titolo II le parole <<, Enti gestori di parchi naturali regionali>> sono soppresse.

## Art. 63

(Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB))

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB).

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal dossier di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel dossier di candidatura approvato dall'UNESCO.

3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa, con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 64  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati in particolare:

- a) gli articoli 5, 7, 15, 35, 68, 72, 73, 74 e 78 della legge regionale 42/1996;
- b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
- c) il comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- d) l'articolo 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- e) la lettera d) del comma 65 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
- f) l'articolo 221 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- g) le lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
- h) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
- i) l'articolo 10 bis della legge regionale 45/1988;
- j) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
- k) il comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
- l) il comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).



Art. 65  
(Disposizioni transitorie)

1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. L'articolo 4, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 42/1996, nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996, nella sua precedente formulazione.
6. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.
7. Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.
8. Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996.

Art. 66  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II bis della legge regionale 42/1996, come inserite dal capo III, hanno effetto dall'1 gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 novembre 2021

FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1  
(Finalità)

1. **La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività **l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili**, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, **individua biotopi naturali** e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali **[, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento]**.

**1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.**

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per

a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

3) promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);

c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (**Legge quadro sulle aree protette**), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;

**d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;**

**d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.**

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 3

*(Parchi e riserve naturali regionali)*

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della **biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile**.

**2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

**[3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.]**

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 8

*(Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)*

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di **biodiversità** è istituito, con decreto del Presidente della

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza **scientifica** dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;

b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;

**c) istituzione di biotopi;**

**[d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette;]**

e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

**f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;**

**[g) atti riguardanti i parchi regionali, le riserve regionali e i siti Natura 2000, su richiesta dell'Amministrazione regionale o degli enti gestori.]**

**1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.**

2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di **biodiversità**, o suo delegato, che presiede il Comitato;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di **risorse forestali**, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

**d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;**

e) il Direttore dell'Ente tutela **patrimonio ittico** del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

**f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;**

**f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.**

3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) **o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis)**, non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.

4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.

**6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con**

**deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.**

7. La Direzione centrale competente in materia di **biodiversità** assicura l'attività di segreteria.

8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

**9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).**

**Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9  
(Legge istitutiva)

1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che **[, in particolare,]** ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.

**2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:**

**a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;**

**b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.**

**2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..**

2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche **coerenti** con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.

3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.

**Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11  
(Piano di conservazione e sviluppo)

**1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.**

2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12  
(Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;

2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico **sostenibile** attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;

c) la perimetrazione **[provvisoria]** delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici **e alle attività agricole e forestali** presenti nel parco o nella riserva;

d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;

e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;

f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;

g) l'individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1,

lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13  
(Elementi del PCS)

1. Il PCS è costituito da:

a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e **dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale** che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;

b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;

c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;

d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14  
(Effetti del PCS)

1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.

2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

**3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007, e relativi regolamenti di esecuzione.**

4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.

5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.

6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16  
(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.

2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:

a) per le attività agricole:

1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;

**2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;**

3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;

b) per le attività silvo-pastorali:

1) delle zone destinate a pascolo **o a prato pascolo** e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;

2) della gestione dei pascoli, **dei prati pascoli** e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;

**3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;**

4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi **[e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3].**

**Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17  
(Procedure di formazione del PCS)

1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.



3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, **possono ricorrere a incarichi esterni.**

**[4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.]**

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

**6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.**

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della **Regione**, previa deliberazione della **Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità**, e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

9. Il decreto del Presidente della **Regione** è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 18 (Regolamento)

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:

- a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
- c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
- d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
- e) la circolazione dei veicoli a motore.

2. Il regolamento inoltre:

- a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
- b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;

c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;

d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.

**3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell'articolo 11 della legge 394/1991, lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.**

**4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.**

[5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.]

[6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4.]

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19  
(Ente gestore del parco)

1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.

**2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).**

3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:

a) progetti dei piani di **gestione forestale**;

b) (ABROGATA)

c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;

d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.

5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.

6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20  
(Organi)

1. Gli organi dell'Ente parco sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;

**b bis) la Giunta esecutiva;**

**c) il revisore dei conti;**

d) la Consulta.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22  
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;

b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;

c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo **il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette;**

**d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;**

**d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.**

2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui **all'articolo 31**. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.

3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.

4. Il Consiglio direttivo delibera:

a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;

**b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;**

**[c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;]**

**[d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;]**

**e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;**

f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;

**[i) l'acquisto, l'alienazione e la locazione ultranovennale di beni immobili;]**

l) la partecipazione a società e associazioni;

m) i pareri di cui all'articolo 19, **commi 3, lettera a), e 5;**

**m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.**

5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione della **Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.**

6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.

7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di **biodiversità**, entro quindici giorni dalla data della nomina.

#### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 25

*(Amministrazione del patrimonio e contabilità)*

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; il **rendiconto di gestione** deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.

#### **Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26  
(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

- a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
- b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro **[di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni];**
- d) gli eventuali redditi patrimoniali;
- e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;**
- g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
- h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

#### **Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27  
(Controllo sugli atti)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il **rendiconto di gestione** sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di **biodiversità** che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro **sessanta** giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di **biodiversità**. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.

**[3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.]**

4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.

[5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.]

[6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.]

[7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.]

8. Gli atti che non rientrano nel comma 1 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.

#### Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 28 (Controllo sostitutivo)

1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta **dell'Assessore competente in materia di biodiversità**, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.

3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il **rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi**.

4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta **dell'Assessore competente in materia di biodiversità**, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi sciolti.

5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

#### Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 29 (Direttore)

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo **e dalla Giunta esecutiva** ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.

**1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).**

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo **e della Giunta esecutiva.**

3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali **cui è attribuito l'incarico dirigenziale di direttore di servizio.**

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

#### **Nota all'articolo 26**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30  
(Personale)

1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.

**[2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalità ed operatività in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).]**

3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale **[con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c)].**

**[4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.]**

5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione **di lavoro del personale della Regione.**

#### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31  
(Gestione **[e finanziamento]**)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:

a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata **[, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)];**

b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;

c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.

2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di **[ambienti naturali e]** biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.

3. La gestione comprende in particolare:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;

b) **l'attività resa a favore** della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;

c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;

d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale;

**d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008.**

**[4. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserva naturale regionale formulati dall'organo gestore in coerenza con le finalità della legge di cui all'articolo 1.]**

**[5. Gli organi gestori delle riserve individuati con accordi di programma vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) o con legge regionale sono confermati e svolgono le funzioni di gestione conferite. Le convenzioni vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2011 restano efficaci tra le parti fino alla loro scadenza.]**

#### **Nota all'articolo 29**

- La rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996, modificata dal presente articolo, è la seguente:

#### SEZIONE V

*Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve*

#### **Nota all'articolo 30**

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 33

*(Indennizzi e incentivi)*

1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola **o forestale** in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.

**1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura**



delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.

[2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attività incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attività possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualità del regime vincolistico.]

3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

- a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali **con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica;**

**d bis) attività agricole e forestali compatibili;**

- e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- i) attività artigianali tradizionali.

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.

5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

**[6. Al fine di assicurare la priorità di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunità montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e**

determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.]

[7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorità nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attività di cui ai commi 3 e 4.]

[8. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonché di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualità disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva.]

9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale **16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)**, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.

#### **Nota all'articolo 32**

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 36**

*(Disciplina della gestione della fauna)*

1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica **[, compresa l'ittiofauna,]** all'interno del territorio di competenza.

**[2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.]**

3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, **all'interno del territorio del parco e della riserva**, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, **ivi compreso il personale del corpo forestale regionale**. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della **Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche**.

**5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.**

6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'**Ente tutela patrimonio ittico** del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede **[, in conformità al**

**piano di cui al comma 2,]** di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della **legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)**, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.

#### **Nota all'articolo 33**

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37  
(Disciplina delle aree contigue)

**1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.**

2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.

3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previa intesa con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.

4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia **[di diritto]** il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.

#### **Nota all'articolo 35**

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39  
(Sanzioni)

**1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.**

**2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.**

**2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.**

**3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.**

**4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.**

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva **o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2**, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.

6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

**6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.**

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**[8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di minima entità si applica la sola sanzione di cui al comma 2.]**

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui **alla legge regionale 5/2007**.

#### **Nota all'articolo 36**

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40  
(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

**1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.**

**1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.**

2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**[3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.]**

#### **Nota all'articolo 39**

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 41

*(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)*

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
- 3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

**Nota all'articolo 40**

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 42

*(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)*

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
- 3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

**Nota all'articolo 41**

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 43

*(Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
- 3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

**Nota all'articolo 42**

- Il testo dell'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 43 bis

*(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**

3. **[Entro il 31 dicembre 2007]** L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli **da 11 a 18**.

#### **Nota all'articolo 43**

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 44

*(Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis**.

**3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

#### **Nota all'articolo 44**

- Il testo dell'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 44 bis

*(Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis**.

3. **[Entro il 31 dicembre 2018]** L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

#### **Nota all'articolo 45**

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 45

*(Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis**.

**3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

**Nota all'articolo 46**

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 46

*(Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
  2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
  3. **[Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,]** L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli **da 11 a 18.**
- [4. I beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.]**

**[4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprietà dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono trasferiti in proprietà al patrimonio dell'Amministrazione regionale.]**

**Nota all'articolo 47**

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 47

*(Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
3. **Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

**Nota all'articolo 48**

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 48

*(Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**

3. **[Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,]** l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli **da 11** a 18.

#### **Nota all'articolo 49**

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 49

*(Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**

**3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.**

#### **Nota all'articolo 50**

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 50

*(Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
3. **[Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,]** l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli **da 11** a 18.

#### **Nota all'articolo 51**

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 51

*(Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
3. **[Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,]** l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli **da 11** a 18.



**Nota all'articolo 52**

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 52

*(Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)*

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12), **ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.**
3. **[Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,]** l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli **da 11 a 18.**

**Nota all'articolo 53**

- Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 53

*(Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)*

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
  - a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
  - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
  - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
  - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
  - e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
  - f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
  - g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
  - h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
  - i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra **i nomi proposti** dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
  - l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione **[tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi];**
  - m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

**3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.**

**[4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.]**

#### **Nota all'articolo 54**

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 54

*(Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)*

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:

a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;

d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;

e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;

f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;

g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra **i nomi proposti** dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione **[tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi];**

i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Comune, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

**3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.**

**[4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.]**

#### **Nota all'articolo 55**

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 57**

*(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale)*

**[1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale, funzionario ispettore forestale.]**

**2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite** le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

**3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:**

- a) gestione faunistica;**
- b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;**
- c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;**
- d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;**
- e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;**
- f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;**
- g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;**
- h) attività didattiche e di educazione ambientale;**
- i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;**
- j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;**
- k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.**

**[4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, approvato con DPGR 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonché al regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del**

**CFR, approvato con DPGR 6 novembre 1990, n. 0558/Pres.]****Nota all'articolo 59**

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 42/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 84  
(Norme finanziarie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. **[Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.]**

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione <<Azienda dei parchi e delle foreste regionali>> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione <<Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi>>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione <<Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali>> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. **[Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.]**

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:

a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:

1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione <<Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali>> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione <<Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali>> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:

1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione <<Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali>> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione <<Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali>> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione <<Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali>> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione <<Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo

3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione <<Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983>>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.

16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste>>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.

18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione <<Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale>> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione <<Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato>> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione <<Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette>> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.

25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:

- 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
- 2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;

3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;

b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:

- 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
- 2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
- 3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;

c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:

- 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
- 2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
- 3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 <<Fondo riserva di cassa>>;
- b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
- c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.

#### **Note all'articolo 61**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6  
(Rete Natura 2000)

1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.

2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.

3. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:

- a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), definiti dall'articolo 2, lettere m) e m bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall'articolo 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

c) Zone di Protezione Speciale (ZPS) definite dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

**4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:**

**a) agli Enti parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;**

**b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).**

**4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):**

**a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;**

**b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008, modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 8**

*(Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)*

1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna **e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b)**, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'Ente tutela pesca, dei Distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.

2 bis. Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

2 ter. Il Tavolo Biodiversità è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento.

2 quater. Per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti,



comunque denominati.

3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

*(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)*

1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Le misure di conservazione sono elaborate sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;

c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;

d) (ABROGATA)

3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione.

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione in esso contenute.

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale **e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b)**, mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8 e negli altri casi di cui al comma 11 bis.

11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.

#### **Note all'articolo 62**

- Il titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica [**dagli Enti gestori di parchi naturali regionali**], dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 45/1988, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 1 (Ambito di disciplina)

1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l'istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonché dalle Aziende di promozione turistica [**dagli Enti gestori di parchi naturali regionali**].

- La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, modificata dal presente articolo, è la seguente:

CAPO II

Aziende di promozione turistica [, **Enti gestori di parchi naturali regionali**], Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale

**Note all'articolo 64**

- Il testo degli articoli 5, 7, 15, 35, 68, 72, 73, 74 e 78 della legge regionale 42/1996, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 5**

**(Aree di rilevante interesse ambientale)**

1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).
2. La delimitazione di cui al comma 1 non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale.
3. Le ARIA, nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.
6. Alla delimitazione di cui al comma 5 è allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.
7. La variante di cui al comma 3 è adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, già previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.
9. Eventuali limitazioni all'attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.
10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).

11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.

12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.

13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai commi 11 e 12, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso.]

[Art. 7  
(Competenze regionali)]

1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.]

[Art. 15  
(Criteri di redazione dei PCS)]

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la redazione dei PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741.]

[Art. 35  
(Formazione ed aggiornamento professionale)]

1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve.

2. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con Università, istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi previsti dal presente articolo.]

[Art. 68  
(Rinvio normativo)]

1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sarà diversamente provveduto dalla Regione.]

[Art. 72  
(Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)]

1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.
2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.
4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalità di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione.]

[Art. 73  
(Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983)]

1. Gli enti già beneficiari di finanziamenti per l'istituzione e la gestione di parchi o ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate.
2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento.
3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalità delle iniziative già finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo.]

[Art. 74  
(Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983)]

1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983,

impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi della presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo già concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione.]

[Art. 78

*(Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)*

1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è soppressa con il 31 dicembre 1996.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.

4. Al commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.

5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 1996:

1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;

2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;

3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

4) l'elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;

b) entro il 31 marzo 1997:

1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;

2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attività in corso al 31 dicembre 1996.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.

**7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.**

**8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attività con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.**

**9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.**

**9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste.]**

- Il testo del comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

*(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti)*

- Omissis -

**[19. Le richieste di erogazione del saldo del contributo concesso ai Comuni di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono presentate alla Direzione regionale dei parchi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]**

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Riordino legislativo)*

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;
- e) piste da sci;
- f) energia;

g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

- h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
- i) orientamento al lavoro;
- j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
- l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

**[n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;]**

- o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

- Il testo dell'articolo 10 bis della legge regionale 45/1988, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 10 bis  
(Enti gestori di parchi naturali regionali)]**

- 1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennità mensile di carica di lire 2.508.275.**
- 2. Ai componenti del Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.**
- 3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250.]**

**Note all'articolo 65**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, nella formulazione vigente prima della sostituzione operata dall'articolo 4 della presente legge, è il seguente:

**Art. 4  
(Biotopi naturali)**

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.



2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.

2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, nella formulazione vigente prima della sostituzione operata dall'articolo 6 della presente legge, è il seguente:

Art. 6

*(Parchi comunali ed intercomunali)*

1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:

a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;

b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;

c) il programma finanziario suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi.

4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli già redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.

5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle

spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.

7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, nel testo vigente prima dell'abrogazione operata dall'articolo 77, comma 5, della legge regionale 42/1996, è il seguente:

Art. 1  
(Programma degli interventi regionali)

Al fine di favorire una coordinata attuazione delle previsioni del Piano urbanistico regionale per quanto attiene l'istituzione di parchi naturali e gli ambiti di tutela ambientale, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale della pianificazione e del bilancio di concerto con la Direzione regionale delle foreste, tenendo anche conto delle condizioni socio - economiche ed etniche delle popolazioni interessate, sentito il Comitato tecnico regionale, Sezione quinta - bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico - forestali, protezione dell'ambiente naturale, piani economici di gestione ed assestamento - e seconda - urbanistica -, approva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, un programma degli interventi nel settore dei beni naturali suindicati.

Gli interventi, da attuare secondo indicazioni di priorità, possono consistere:

- 1) nella concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli oneri da sostenere da parte delle Province, dei Comuni, loro Consorziati e delle Comunità montane per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo considerati al successivo Titolo II e dei piani particolareggiati di attuazione degli ambiti di tutela ambientale, considerati all'articolo 39, ultimo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale;
- 2) nella concessione a Province, Comuni e loro Consorzi e alle Comunità montane, di contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'istituzione e gestione di parchi e per l'attuazione degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale secondo le indicazioni e modalità precisate nel programma stesso;
- 3) nell'assunzione diretta, in casi eccezionali, da parte della Regione degli oneri relativi alla progettazione, all'istituzione ed alla gestione di parchi naturali in zone appositamente individuate ed all'attuazione delle previsioni del Piano urbanistico regionale in materia di ambiti di tutela ambientale.

Nelle more di approvazione del primo programma di cui al presente articolo il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tenuto conto delle istanze locali, formula un elenco di parchi e ambiti di tutela ambientale da attuare anche parzialmente e finanziare immediatamente secondo le priorità indicate nella relazione del Piano urbanistico regionale e nel Piano regionale di sviluppo.

I contributi di cui al precedente comma verranno concessi, anche in attesa della redazione dei piani attuativi, a quei Comuni che, qualora siano interessati da ambiti di tutela ambientale, abbiano provveduto all'adeguamento dei loro strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale.

- Il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, è il seguente:

Art. 57 quater

*(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)*

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

- a) il perseguimento degli obiettivi statuari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;
- d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

- a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;
- b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
- c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a) la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

- a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;
- b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

- c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
- d) il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.

7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, vedere la nota all'articolo 64.

#### LAVORI PREPARATORI

##### **Progetti di legge**

###### **n. 141-01**

- dallo stralcio dell'emendamento 3.9 presentato dai consiglieri Santoro, Cosolini, Conficoni, Da Giau, Shaurli, Bolzonello, Iacop e Moretti al disegno di legge n. 141 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023>>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana n. 241 del 28 luglio 2021, e assegnato alla IV Commissione il 4 agosto 2021;

###### **n. 144**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 21 settembre 2021 e nella medesima data assegnato alla IV Commissione permanente;
- progetti di legge abbinati dalla IV Commissione permanente nella seduta dell'11 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno, con scelta del progetto di legge n. 144 come testo base;
- testo base esaminato nelle sedute dell'11, 13 e 26 ottobre 2021 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza con modifiche con relazione di maggioranza del Consigliere Tosolini e, di minoranza, dei Consiglieri Dal Zovo, Honsell e Santoro;
- testo base proposto dalla IV Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'11 novembre 2021 e, nella seduta pomeridiana, approvato, a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5412/P dd. 18 novembre 2021.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**parte I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00  
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA  
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it  
logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.  
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER  
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA